332/2026
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80235**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

il Sig. **XX** (C.F. omissis), nato il omissis a omissis ed ivi residente, in via omissis, n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, anche disgiuntamente dagli Avv.ti Massimo Nappi (C.F. NPPMSM64C06H501D) e Marco Nappi (C.F. NPPMRC69B06H5010P) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi sito in Roma, via Agri, n. 1, che chiedono di ricevere le comunicazioni/notificazioni inerenti al presente procedimento al n. fax 06/8416822 ovvero agli

indirizzi p.e.c. massimonappi@ordineavvocatiroma.org, marconappi@ordineavvocatiroma.org;

- *ricorrente* -

CONTRO

- l'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)** (C.F. 80078750587) con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21 – in persona del Presidente *pro tempore* rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott. Roberto Fantini in data 22.3.24 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313), allegata all'atto di costituzione in giudizio, dall'Avv. Flavia Incletolli (C.F. NCLFLV62T42H501M, p.e.c. avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it, fax 06.94527726) ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Legale Regionale in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29;

- *resistente* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 23.9.2026, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Marco Nappi per la parte ricorrente e l'Avv. Filippo Mangiapane per l'INPS, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 18.12.2023, parte ricorrente agisce, quale coniuge superstite della Sig.ra YY, al fine di ottenere - previa impugnazione del silenzio - rifiuto sulla relativa istanza proposta dalla dante causa, Sig.ra YY, l'accertamento del diritto all'accredito ai fini pensionistici dei periodi corrispondenti ai congedi di maternità(1983-1984) e, per l'effetto, la condanna dell'INPS, all'erogazione del trattamento pensionistico di reversibilità n. omissis, rideterminato in base all'accredito figurativo per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità (1983-1984), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei, dalle rispettive scadenze al saldo, con vittoria di spese di giustizia (oltre iva, cpa e spese generali), da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

2. In data 25.10.2024 l'INPS si è costituito con memoria di costituzione, evidenziando che la sede competente stava provvedendo ad esaminare la posizione dell'odierno ricorrente, anche in relazione ai limiti reddituali di cui alla tabella F e chiedendo, pertanto, di voler disporre un rinvio

della causa, al fine di consentire il riesame dell'intera posizione pensionistica.

3. In esito all'udienza del 13.11.2024, questo Giudice, con ordinanza in data 15.11.2024, n. 178/2024, ordinava a) alla parte ricorrente di depositare documentazione idonea ad attestare la residenza della parte medesima, nel termine perentorio di gg. 60 (sessanta) dalla data di comunicazione dell'ordinanza; b) all'I.N.P.S. di depositare nel termine di giorni 90 dalla data di comunicazione dell'ordinanza, il fascicolo amministrativo, rinviando, al fine di consentire all'I.N.P.S. di completare il riesame della posizione della parte ricorrente e ad entrambe le parti di valutare la praticabilità di un componimento della controversia in sede stragiudiziale ovvero giudiziale, all'udienza del 17.12.2025 per la prosecuzione del giudizio.

4. In data 7.1.2025 parte ricorrente depositava documentazione circa la propria residenza; mentre per il resto l'ordinanza rimaneva ineseguita.

5. In esito all'udienza del 17.12.2025, questo Giudice, con ordinanza in data 18.12.2025, n. 190/2024, su richiesta dell'INPS di ulteriore rinvio,

rinviava all’udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.

6. In data 4.2.2026 l’INPS depositava note con cui comunicava di avere già provveduto alla riliquidazione della pensione indiretta del ricorrente in data 4/12/2024, con corresponsione dei relativi arretrati sulla rata di febbraio 2025, allegandone documentazione, e chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

7. All’udienza odierna parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, richiedendo la condanna di controparte alle spese, mentre parte resistente ha insistito per la compensazione delle medesime.

8. In esito all’udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

1. Preso atto della concorde richiesta avanzata in tal senso dalle parti, sulla base del riconosciuto integrale il completo pagamento delle somme dovute dall’INPS, in esito al deposito del ricalcolo della pensione per cui a causa e della prova dell'avvenuto

pagamento di quanto dovuto, comprensivo di accessori di legge, sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a fronte dell'integrale soddisfazione della propria pretesa.

Pertanto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, nonché definire la lite con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, comma 4, c.g.c..

2. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: cfr. Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951 -, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

3. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

I. dichiara la cessazione della materia del contendere;

II. compensa le spese del giudizio;

III. nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.9.2026.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 25.09.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
25.09.2026 10:58:58
GMT+02:00